

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA Società Cooperativa
Viale Ionio s.n., 74013 Marina di Ginosa (Ta)
Tel.: 099/8272411 - Fax: 099/8272490 - Sito web: www.bccmarinadiginosa.it - Email: segreteria@bccmarinadiginosa.it
PEC: bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Taranto n. 00133340737.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4704, Cod. ABI: 08688.
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A154745.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È IL SERVIZIO GESTIONE MONETA METALLICA?

Il servizio comprende sia l'operazione di ritiro e lavorazione da parte della Banca di moneta metallica in Euro, con controvalore per cassa con banconote, sia il ritiro da parte del Cliente di moneta metallica in Euro, con controvalore per cassa con banconote.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE**

Commissione	Fino a 100,00 euro:	€ 0,00
	Oltre 100,00 euro:	2% dell'intero importo

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Non applicabile

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Non applicabile

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (viale Ionio s.n., 74013 – Marina di Ginosa (TA), indirizzo di PEC bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net, indirizzo di posta elettronica segreteria@bccmarinadiginosa.it) che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi

all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.